

REPUBBLICA ITALIANA  
Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA SALUTE

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE  
ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

- Visto** lo Statuto della Regione;
- Visto** il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", e successive modifiche ed integrazioni, e, in particolare, gli articoli 8-bis, 8-ter e 8-quater;
- Visto** l'art 67 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante " Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001";
- Visto** l'art. 1 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, recante "Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum.";
- Visto** il decreto dell'Assessore regionale per la sanità 17 giugno 2002, n. 890, recante "Direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** il decreto dell'Assessore regionale per la sanità 17 aprile 2003, n. 463, recante "Integrazioni e modifiche al decreto 17 giugno 2002, concernente direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione siciliana e attuazione dell'art. 17 dello stesso decreto";
- Visto** l'art. 1, comma 796, lett. s) e lett. t) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).";
- Vista** la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale";
- Visto** il ricorso N.R.G. 1980/2003 proposto dall'Ambulatorio di Medicina Fisica e riabilitazione "Madonna del Riparo" di Catania innanzi al T.A.R. Catania, Sezione quarta, avverso il rigetto dell'istanza di accreditamento provvisorio per la branca specialistica di terapia fisica e riabilitazione;
- Visto** il decreto 14 settembre 2012, n. 1829/2012 con il quale, per le motivazioni nello stesso riportate, il Dirigente generale pro tempore del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della salute ha riconosciuto, ora per allora, lo status di soggetto provvisoriamente accreditato ex art. 11 del D.A. n. 890/02 all'Ambulatorio di Medicina Fisica e riabilitazione "Madonna del Riparo" di Catania Federica Ausilia e Santangelo Vincenzo & C. s.n.c., sito in Bronte nel Corso Umberto nn. 477/499;

- Visto** il ricorso N.R.G. 2931/2011 proposto dal Centro di Medicina Fisica e riabilitazione S. Antonio innanzi al T.A.R. Catania, Sezione quarta, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento prot. n. 91814 del 1° settembre 2011 con il quale l'Azienda sanitaria provinciale di Catania ha rigettato l'istanza di trasferimento della struttura da Maletto a Bronte;
- Vista** l'ordinanza n. 01552/2011 Reg. Prov. Cau. con la quale il T.A.R. Catania, Sezione quarta, ha accolto la domanda di sospensione del suindicato provvedimento di rigetto del trasferimento avanzata dal Centro di Medicina Fisica e riabilitazione S. Antonio;
- Vista** l'ordinanza n. 00472/2012 Reg. Prov. Cau. con la quale il T.A.R. Catania, Sezione quarta, ha respinto la domanda di esecuzione della suindicata ordinanza di sospensione n.01552/2011, avanzata Centro di Medicina Fisica e riabilitazione S. Antonio, "*considerato che:*  
*a) è ravvisabile la possibile incidenza sulla controversia in esame di ricorsi connessi, come evidenziato dall'interveniente e confermato a verbale dal medesimo e dall'ASP resistente, all'odierna camera di consiglio;*  
*b) la trattazione nel merito del presente ricorso è già fissata per l'U.P. dell'08/11/2012;*  
*c) in considerazione di ciò non sussistono le condizioni, né appare opportuno disporre la chiesta esecuzione dell'ordinanza di sospensione di che trattasi.*";
- Tenuto** conto della connessione dei ricorsi valutata dal T.A.R. Catania;
- Vista** la nota del 10/10/2012 - assunta al protocollo dell'Assessorato regionale della salute al n. 74434/2012 - successivamente reiterata con nota 3/01/2013 - assunta al protocollo dell'Assessorato regionale della salute al n. 1911/2013 - con la quale il Centro di Medicina Fisica e riabilitazione S. Antonio chiede la sospensione in autotutela del suindicato decreto 14 settembre 2012, n. 1829/2012, con il quale il Dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della salute ha riconosciuto, ora per allora, lo status di soggetto provvisoriamente accreditato ex art. 11 del D.A. n. 890/02 all'Ambulatorio di Medicina Fisica e riabilitazione "Madonna del Riparo" di Catania Federica Ausilia e Santangelo Vincenzo & C. s.n.c., sito in Bronte nel Corso Umberto nn. 477/499;
- Vista** la nota prot. n.5586 del 22.1.2013 con la quale l'Assessore alla Salute invita il Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico a procedere in via di autotutela alla revoca del D.D.G. n.1829/2012 al fine di attendere, in via prudenziale, il pronunciamento del T.A.R. Catania sui ricorsi connessi;
- Visto** il D.D.G. n. 0250/13 del 6.2.2013 con il quale il Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico per le motivazioni nello stesso riportate ha revocato in autotutela il D.D.G. n.1829/2012 anche al fine di attendere il pronunciamento del T.A.R. Catania sui ricorsi connessi sopra indicati e, all'esito di detta pronuncia, riconsiderare, per quanto di competenza, i provvedimenti da adottare;
- Vista** la sentenza n.874/2013 con la quale il T.A.R. Catania, sezione quarta, ha rigettato il ricorso n. 2931/2011 Reg. Ric. proposto dal Centro di Medicina Fisica e Riabilitazione S. Antonio per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento prot. n. 91814 del 1° settembre 2011 con il quale l'Azienda sanitaria provinciale di Catania ha rigettato l'istanza di trasferimento della struttura da Maletto a Bronte;
- Vista** la nota del 17.4.2014, agli atti del Dipartimento ASOE al prot. n.33925 del 22.4.2014, con la quale il legale rappresentante Società "Madonna del Riparo srl" titolare dell'omonimo Ambulatorio di Medicina Fisica e Riabilitazione nel

ritenere che alla luce della sentenza del T.A.R. Catania n.874/2013 siano stati smentiti i profili di connessione con il ricorso n.1980/2003 R.R. proposto dalla medesima società avverso il diniego di accreditamento della sua struttura chiede il ritiro in autotutela del D.D.G. n.0250/2013 onde sia consentito alla società di recuperare lo status di soggetto provvisoriamente accreditato concesso con D.D.G. n.1829/2012;

**Ritenuto** che il rigetto del ricorso, con la conseguente definizione del relativo procedimento giurisdizionale di I grado, fa venir meno l'efficacia dell'ordinanza n. 472/2012, sulla base della quale si era provveduto all'adozione del D.D.G. n.250/2013;

**Tenuto conto** del fatto che contro la sentenza del T.A.R. Catania n.874/2013 è stato proposto appello al Consiglio di Giustizia Amministrativa da parte del Legale Rappresentante del Centro di Medicina Fisica e Riabilitazione S. Antonio;

**Ritenuto** alla luce delle superiori premesse di dovere sospendere l'efficacia del D.D.G. n.0250/2013 nelle more delle definitive decisioni del Consiglio di Giustizia Amministrativa ripristinando pertanto la vigenza delle disposizioni di cui al D.D.G. n.1829/2012

## DECRETA

**Art. Unico** Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente richiamato, nelle more delle definitive decisioni del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana sul ricorso proposto dal Legale Rappresentante del Centro di Medicina Fisica e Riabilitazione S. Antonio avverso la sentenza del T.A.R. Catania sez. quarta n.874/2013, è sospesa l'efficacia del D.D.G. n. 0250/2013 del 6 febbraio 2013 con il quale il Dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della salute ha revocato in autotutela il decreto 14 settembre 2012, n. 1829/2012, di riconoscimento, ora per allora, dello status di soggetto provvisoriamente accreditato ex art. 11 del D.A. n. 890/02 all'Ambulatorio di Medicina Fisica e riabilitazione "Madonna del Riparo" di Catania Federica Ausilia e Santangelo Vincenzo & C. s.n.c., sito in Bronte nel Corso Umberto nn. 477/499 ed è ripristinata la vigenza delle disposizioni di cui al D.D.G. n.1829/2012.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Assessorato della Salute e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, **07 MAG. 2014**



Dirigente Generale Dipartimento ASOE  
Avv. Ignazio Tozzo